



n. 236 del 28/12/2005, interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità della Provincia di Perugia (P. IVA 00443770540) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (di seguito, anche "Ente aggiudicatore" o "Ente locale affidante");

2) **GEOM. ETTORE LAMINCIA**, nato a Collazzone (PG) il 3.05.1946, domiciliato in Perugia per la funzione, il quale, ai sensi della D. G. R. n. 165 del 19.02.2003, e successiva D. G. R. n. 2295 del 22.12.2005, interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti della Regione dell'Umbria (P. IVA 01212820540) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (nel seguito, anche "Ente affidante");

3) **DOTT.SSA ROSA TERENCEZI**, nata a Montefalco, provincia di Perugia, il 01/06/1951, domiciliata in Campello sul Clitunno per la funzione, la quale, giusto il decreto di nomina n. 7 del 18/06/2004 interviene alla stipula del presente atto in qualità di funzionario responsabile del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Campello sul Clitunno (P. IVA 00239240542), e quindi in valida rappresentanza di esso (di seguito anche "Ente locale affidante");

4) **ING. FELICIANO BALIANI**, nato a Trevi, provincia di Perugia, il 11/03/1950, domiciliato in Foligno per la funzione, il quale, giusto il decreto di nomina n. 11 del 10/03/2005, interviene alla stipula del presente atto in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Foligno (P. IVA 00166560540), e quindi in valida rappresentanza di esso (di seguito anche "Ente locale affidante");

5) **DOTT. LUCA TOCCHIO**, nato a Trevi, provincia di Perugia, il 27/10/1965, domiciliato in Montefalco per la funzione, il quale, giusto il decreto di nomina n. 5580 del 04/05/2001 interviene alla stipula del presente atto in qualità di responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Montefalco (P. IVA 00450630546), e quindi in valida rappresentanza di esso (di seguito anche "Ente locale affidante");

6) **DOTT. MONTENERI GIUSEPPE**, nato a Nocera Umbra, provincia di Perugia, il 03/08/1953, domiciliato in Nocera Umbra per la funzione, il quale, giusto il decreto di nomina n. 15082 del 11/09/2006 interviene alla stipula del presente atto in qualità di responsabile del Servizio "Cultura, Sport, Servizi Sociali e Sviluppo Economico" del Comune di Nocera Umbra (P. IVA 00417870540), e quindi in valida rappresentanza di esso (di seguito anche "Ente locale affidante");

7) **SIG.RA DONATELLA BUCCHI**, nata a Norcia, provincia di Perugia, il 27/06/1955, domiciliato in Norcia per la funzione, la quale, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 191 del 07/09/2006 interviene alla stipula del presente atto in qualità di responsabile Area Servizi Sociali del Comune di Norcia (P. IVA 0453230542) e quindi in valida rappresentanza di esso (di seguito anche "Ente locale affidante");

8) **SIG. MAURO FELICETTI** nato a Spello, provincia di Perugia, il 27/01/1956, domiciliato in Spello per la funzione, il quale, giusta la disposizione di nomina n. 5317 del 15/05/2006 interviene alla

*Luca Tocchio*  
*Giuseppe Monteneri*  
*Donatella Bucci*  
*Mauro Felicetti*  
*Giuseppe Monteneri*  
*Donatella Bucci*  
*Mauro Felicetti*

stipula del presente atto in qualità di Funzionario dell'Area "Servizi di Cittadinanza, Sociali e Culturali del Comune di Spello (P. IVA 00387840549), e quindi in valida rappresentanza di esso (di seguito anche "Ente locale affidante");

9) **DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI**, nata a Terni, il 22/01/1969, domiciliata in Spoleto per la funzione, la quale, giusto il decreto di nomina n. 27 del 01/06/2006, interviene alla stipula del presente atto in qualità di Dirigente Direzione Politiche della Viabilità del Comune di Spoleto (P. IVA 00315600544) e quindi in valida rappresentanza di esso (di seguito anche "Ente locale affidante");

10) **DOTT. GIANCARLO DONATI** nato a Foligno, provincia di Perugia, il 29/11/1946, domiciliato in Trevi per la funzione, il quale, giusta la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2003 interviene alla stipula del presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Demografico - Sociale - Culturale del Comune di Trevi (P. IVA 00429570543), e quindi in valida rappresentanza di esso (di seguito anche "Ente locale affidante");

E

11) **GIANCARLO TULIPANI**, nato a Spoleto il 03.09.1941, domiciliato per la funzione in Spoleto, S.S.Flaminia Km.127,700, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della **T.P.L. Mobilità, Società Consortile a Responsabilità Limitata**, iscritta nel Registro delle Imprese di Perugia, con il n.02688829543, codice fiscale/partita IVA n. 02688829543 (nel seguito anche "Prestatore" ovvero "Impresa affidataria");



all'Impresa T.P.L. Mobilità S.C. a R.L. di Spoleto, S.S. Flaminia, Km. 127,700, P.IVA 02688820543, che ha offerto un ribasso sul corrispettivo a base di gara pari a 0,01% (zero virgola zero uno per cento);

5. secondo quanto previsto dal Capitolato di gara l'importo di aggiudicazione pari a Euro 9.588.964,94 (novemilionicinquecentoottanottomilanovecentosessantaquattro/94) oltre IVA riferito alla fornitura dei servizi per l'anno 2006 è stato rivalutato per l'anno 2007 al tasso del 2% (due per cento) risultando conseguentemente pari a Euro 9.780.744,24 (novemilionisettecentoottantamilasettecentoquarantaquattro/24) come da determinazione dirigenziale n. 11523 del 30.11.2006, che si allega al presente atto sotto la lettera E);
6. l'Impresa T.P.L. Mobilità S.C. a R.L. di Spoleto dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Capitolato d'onori e tecnico (nel seguito anche "Capitolato"), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
7. l'Impresa affidataria, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Capitolato, ha prestato a favore di ciascun Ente affidante la cauzione definitiva, per un importo pari al 10 % (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale annuo iniziale riferito a ciascun Ente, e ha presentato la documentazione richiesta ai fini della

stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

8. l'Impresa aggiudicataria ha stipulato le assicurazioni secondo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato di Gara;
9. l'Impresa aggiudicataria ha prodotto idonea certificazione di regolarità contributiva prevista, a pena di revoca dell'affidamento, dall'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n.210 convertito in legge 22 novembre 2002, n.266.

Tanto premesso e considerato, tra i suddetti Enti pubblici affidanti e l'Impresa affidataria (nel prosieguo congiuntamente anche "Parti"), come in epigrafe rappresentate e domiciliate

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Parte Prima

#### Struttura del contratto e definizioni

#### Articolo 1 - Struttura del Contratto

1. Il Contratto si articola in 4 (quattro) parti secondo la seguente struttura:
  - Parte prima: Struttura del contratto e definizioni
  - Parte Seconda: Prestazioni, corrispettivi e tariffe;
  - Parte Terza: Altri impegni assunti dalle parti, inadempimenti e sanzioni;
  - Parte Quarta: Disposizioni varie.

*Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a circular official stamp and several illegible signatures.*

## **Articolo 2 – Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse e gli allegati di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, con particolare riguardo al Capitolato di gara e relativi allegati, ancorché non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

## **Articolo 3 – Definizioni**

2. Ai fini del Contratto, fatte salve le definizioni contenute nel Capitolato di gara, si intende per:
  - a) “Ente aggiudicatore”, la Provincia di Perugia, che ha espletato la gara in nome e per conto della Regione dell’Umbria e degli altri Enti Locali affidanti ricadenti nella propria circoscrizione territoriale;
  - b) “Enti affidanti”, salvo diversa specificazione, la Regione dell’Umbria e gli Enti Locali (Provincia di Perugia e Comuni ricadenti nell’ambito del bacino/lotto 2) che affidano l’esecuzione dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto, relativamente ai programmi di esercizio di propria competenza;
  - c) “Enti Locali affidanti”, la Provincia di Perugia ed i Comuni ricadenti nell’ambito del bacino/lotto 2;
  - d) “Impresa affidataria”, ovvero “Prestatore” il soggetto che, in quanto migliore offerente nell’ambito del bacino/lotto 2, posto a gara, è risultato aggiudicatario della prestazione dei corrispondenti servizi di TPL;



- a) dalle clausole del presente Contratto di servizio e dal complesso delle disposizioni contenute negli atti di gara (Lettera d'invito, Capitolato di gara), oltre che da quanto previsto nell'Offerta presentata dall'Impresa affidataria;
  - b) dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, ivi comprese quelle in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.
2. Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

## **Parte Seconda**

### **Articolo 5 – Oggetto del Contratto**

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio, dell'adeguamento e dello sviluppo dei servizi di TPL, urbani, extraurbani e interregionali, svolti mediante autobus, ivi comprese le attività strumentali e complementari, del bacino/lotto n. 2, come individuato nel precedente art. 3, lett. g) e nell'allegato "A1" del Capitolato di gara.



5. L'Impresa affidataria è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme primarie e secondarie - comunitarie, nazionali, regionali e locali - che disciplinano l'esercizio dei servizi di TPL (ad esempio, quelle sulle emissioni rumorose e inquinanti, sulla sicurezza e sulla gestione del personale, etc.).
6. Gli Enti affidanti, per quanto di rispettiva competenza, effettuano gli opportuni controlli sulla gestione dei servizi di TPL oggetto del presente contratto, con particolare riferimento alla regolarità dei servizi prestati ed agli aspetti di qualità e sicurezza, nonché a quelli riguardanti i rapporti con l'utenza, anche ai fini degli eventuali provvedimenti in materia di penali, decadenza e risoluzione.
7. Gli Enti affidanti, per quanto di rispettiva competenza, si riservano la facoltà di istituire servizi speciali di trasporto in occasione di eventi straordinari (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, fiere, eventi socio-culturali etc.), prevedendo di volta in volta le specifiche tariffe, nonché le condizioni e le modalità di esercizio. Tali servizi devono essere offerti, innanzitutto, all'Impresa affidataria e solo in caso di rifiuto espresso da quest'ultima possono essere offerti, alle medesime condizioni, a soggetti terzi individuati nelle forme di legge dagli Enti affidanti competenti.

#### **Articolo 6 – Durata**

1. L'affidamento dei servizi di TPL oggetto dell'appalto, ha la durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente



come disposto con la citata determinazione dirigenziale n. 5857/2006, nonché nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica presentate dall'Impresa affidataria.

2. In particolare, i servizi di TPL oggetto dell'affidamento di cui al presente contratto, devono essere esercitati in conformità al Programma di Esercizio adottato dagli Enti affidanti e riportato all'allegato "A1" del Capitolato di gara, salvo quanto previsto nei successivi articoli 9, 10 e 11.
3. L'autorizzazione degli impianti, dei percorsi e la localizzazione delle fermate, ai fini della sicurezza, resta a carico di ciascun Ente affidante.
4. L'Impresa affidataria deve adeguarsi, nel corso del rapporto contrattuale, alle modifiche ed integrazioni dei relativi programmi di esercizio che gli Enti affidanti competenti ritengano necessarie e/o utili, fatte salve le previsioni di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 in ordine alle ipotesi ed alle modalità di adeguamento dei corrispettivi, nonché alle conseguenze in caso di mancato accordo.
5. In caso di servizi a bassa utilizzazione e/o dedicati a particolari categorie di utenti, da individuare in accordo con l'Ente affidante competente, l'Impresa affidataria può proporre una diversa organizzazione e modalità di esecuzione degli stessi, che assicurino comunque il trasporto dell'utenza secondo quanto previsto nei corrispondenti programmi di esercizio. L'attuazione di tali diverse modalità di esecuzione dei servizi è subordinata



Provincia di Perugia	Euro 4.527.942,42 oltre IVA
Comune di Campello sul Clitunno	Euro 118.368,13 oltre IVA
Comune di Foligno	Euro 1.756.622,85 oltre IVA
Comune di Montefalco	Euro 115.760,97 oltre IVA
Comune di Nocera Umbra	Euro 165.900,44 oltre IVA
Comune di Norcia	Euro 69.430,15 oltre IVA
Comune di Spello	Euro 189.027,07 oltre IVA
Comune di Spoleto	Euro 2.321.306,64 oltre IVA
Comune di Trevi	Euro 81.652,13 oltre IVA

Ciascun Ente affidante è obbligato esclusivamente per la quota di corrispettivo di propria spettanza, non essendo l'obbligazione solidale.

3. Il corrispettivo definito per il primo anno, (in seguito "Corrispettivo annuo") è soggetto, nel corso della vita del Contratto, ad adeguamenti, incrementi o riduzioni, secondo quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11. A seguito dei suddetti adeguamenti, incrementi o riduzioni, il corrispettivo globale può risultare modificato.
4. Il pagamento del corrispettivo annuo avviene secondo le seguenti modalità:
  - a. il 90% (novanta per cento) del suddetto corrispettivo, come eventualmente adeguato nel corso di esecuzione dell'appalto, è erogato pro-quota da ciascun Ente locale affidante con rate bimestrali e posticipate, entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla presentazione di regolare fattura e della



8. La Regione dell'Umbria sottoscrive il presente Contratto di servizio a garanzia dello stanziamento e del tempestivo trasferimento agli Enti Locali affidanti dei contributi del F.R.T. e della relativa IVA, nonché degli incrementi annuali del F.R.T. corrispondenti al tasso di inflazione programmata previsto nel D.A.P.

**Articolo 9 – Modifiche del programma d'esercizio e variazione del corrispettivo**

1. Ciascun Ente locale affidante, nel corso dell'intera durata del contratto, può modificare i propri programmi di esercizio - sia in aumento che in diminuzione - per esigenze di pubblica utilità ovvero connesse alla sperimentazione o all'istituzione di nuovi impianti o servizi e/o di nuove linee secondo quanto previsto all'art. 6 del Capitolato di gara.
2. Il corrispettivo annuo è determinato per ciascun Ente affidante e per ciascun anno in funzione delle rispettive percorrenze chilometriche annue iniziali e delle rispettive percorrenze chilometriche annue programmate. Per percorrenze chilometriche annue iniziali si intende l'ammontare delle percorrenze derivanti dallo svolgimento dei programmi di esercizio inizialmente messi a gara da ciascun Ente affidante, riportate all'allegato 5 al Capitolato di gara. Per percorrenze chilometriche annue programmate si intende l'ammontare delle percorrenze annue derivanti dallo svolgimento dei programmi di esercizio come eventualmente modificati da ciascun Ente affidante ai sensi del

comma 1, e, dunque, l'ammontare delle percorrenze concretamente eseguite dall'Impresa affidataria nell'anno.

3. Qualora, per ciascun anno e ciascun Ente affidante, le percorrenze chilometriche annue programmate differiscano dalle percorrenze chilometriche annue iniziali, il corrispettivo annuo totale viene determinato secondo le seguenti modalità:

a) qualora le percorrenze chilometriche annue programmate differiscano, in aumento o in diminuzione, dalle percorrenze chilometriche annue iniziali di una percentuale inferiore o pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento), considerata come franchigia, il corrispettivo annuo non subisce alcuna variazione;

b) qualora le percorrenze chilometriche annue programmate superino quelle iniziali per una percentuale superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e pari o inferiore al 12% (dodici per cento), ovvero pari o inferiore al 3% (tre per cento) nel caso di variazioni interessanti il programma di esercizio della Provincia di Perugia, il corrispettivo totale annuo viene aumentato di un importo calcolato applicando il corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione del bacino/lotto 2 alla differenza tra le percorrenze annue programmate e le percorrenze chilometriche iniziali, al netto della franchigia di cui alla precedente lettera a);

c) nel caso in cui le percorrenze chilometriche annue programmate siano inferiori a quelle iniziali per una percentuale superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e pari o inferiore al 12%

*Grandi*  
*Espresso*  
*29/11*  
*Provincia di Perugia*  
*2011*  
*Stefano De Rosa*  
*Comune*

(dodici per cento), ovvero pari o inferiore al 3% (tre per cento) nel caso di variazioni interessanti il programma di esercizio della Provincia di Perugia, il corrispettivo totale annuo viene diminuito di un importo calcolato applicando il corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione del bacino/lotto 2, ridotto del 30% (trenta per cento), alla differenza tra le percorrenze annue programmate e le percorrenze chilometriche iniziali, al netto della franchigia di cui alla precedente lettera a);

- d) nel caso in cui le percorrenze chilometriche annue programmate differiscano dalle percorrenze chilometriche annue iniziali di una percentuale, in aumento o in diminuzione, superiore al 12% (dodici per cento), ovvero superiore al 3% (tre per cento) nel caso di variazioni interessanti il programma di esercizio della Provincia di Perugia, in aumento o in diminuzione, si procederà alla rinegoziazione del corrispettivo chilometrico per le sole percorrenze in eccedenza rispetto al suddetto limite.
4. L'Impresa affidataria deve provvedere a mettere in esercizio le modifiche richieste, ai sensi del precedente comma 1 che non implicino rinegoziazione del corrispettivo, entro le date stabilite dagli Enti affidanti competenti, ma comunque non prima di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione scritta, salvo diverso accordo tra le Parti.
5. In sede di rinegoziazione del corrispettivo, nei casi previsti dal presente articolo, devono essere preventivamente e congiuntamente considerati i costi incrementali o decrementali



8. Rispetto ad ogni modificazione e/o integrazione dei programmi di esercizio, l'Impresa affidataria, per quanto di rispettiva competenza, deve garantire adeguata e tempestiva informazione dell'utenza, in osservanza dei modi e dei tempi previsti nella rispettiva Carta della Mobilità.
9. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, delle percorrenze annue iniziali di cui all'allegato 5 del Capitolato di gara, derivanti da un diverso valore delle validità di esercizio di ciascun anno rispetto a quelle standard utilizzate per la programmazione dei servizi di TPL oggetto del presente appalto, non producono alcun effetto sull'ammontare dei corrispettivi annui dovuti all'Impresa affidataria, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 11.

**Articolo 10 – Modifiche dipendenti da scioperi e eventi straordinari e imprevedibili**

1. I servizi oggetto del presente Contratto devono essere svolti integralmente, correttamente e con continuità, salvo interruzioni o riduzioni temporanee dovute a casi di forza maggiore (ivi comprese le disposizioni delle Autorità competenti per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, sanità, sicurezza etc.) e/o di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni, etc.) non prevedibili e non imputabili all'Impresa affidataria.
2. Nei suddetti casi, l'Impresa affidataria si impegna a ridurre al massimo i disagi all'utenza e a riattivare i servizi nel più breve tempo possibile, anche mediante servizi alternativi e/o sostitutivi,



sono adeguati secondo le modalità previste dal precedente articolo 9.

**Articolo 11 – Modifiche dipendenti da variazioni del calendario scolastico**

1. Eventuali incrementi o diminuzioni di percorrenze dipendenti da variazioni del calendario scolastico, ove non determinino, in ciascun anno e per ciascun Ente affidante, il superamento del limite di 3 (tre) giorni rispetto all'anno scolastico di riferimento, non comportano alcuna revisione dei corrispettivi dovuti.
2. L'anno scolastico di riferimento di cui al precedente comma 1 è considerato pari a 207 (duecentosette) giorni, fatte salve eventuali diverse durate dell'anno scolastico di riferimento già contenute nei programmi di esercizio forniti in sede di gara.
3. Eventuali variazioni di ordine superiore rispetto al limite temporale di 3 (tre) giorni (considerato come franchigia) comportano l'adeguamento dei corrispettivi sulla base del corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione del bacino/lotto 2, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9.
4. Rispetto ad ogni modificazione e/o integrazione dei servizi svolti, dipendente dalle variazioni del calendario scolastico, l'Impresa affidataria, per quanto di rispettiva competenza, deve garantire adeguata e tempestiva informazione dell'utenza, in osservanza dei modi e dei tempi previsti nella rispettiva Carta della Mobilità.



all'attivazione di nuove modalità di trasporto, possono accordarsi con l'Impresa affidataria per l'introduzione di un sistema tariffario diverso rispetto a quello previsto all'allegato 6 al Capitolato di gara.

4. L'Impresa affidataria, nel periodo di vigenza del presente contratto, è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dall'eventuale adozione, da parte degli Enti affidanti competenti, di:
  - a) sistemi tariffari integrati;
  - b) sistemi di vidimazione elettronica.
5. Per quanto riguarda questi ultimi sistemi, in particolare, l'Impresa affidataria è tenuta ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento dei sistemi elettronici di vidimazione, nonché ad uniformarsi alle regole in tema di politiche tariffarie definite dagli Ente affidanti competenti di concerto con la Giunta regionale.
6. L'Impresa affidataria subentra negli impegni assunti dal Gestore uscente in ordine alle modalità di applicazione e gestione dei sistemi tariffari integrati e dei sistemi di vidimazione elettronica.
7. L'Impresa affidataria assicura inoltre la piena integrazione dei titoli di viaggio relativi alla linea interbacinale di propria competenza Foligno – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.
8. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, L'Impresa affidataria può individuare, previo assenso degli Enti affidanti competenti, titoli di viaggio ulteriori rispetto a quelli previsti nel suddetto allegato 6 al Capitolato di gara.



- b) le paline e le tabelle di fermata, nonché le pensiline dislocate sulla rete oggetto del bacino/lotto 2, elencate nell'allegato 2 del Capitolato di gara, alle condizioni ivi indicate;
2. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di assumere in locazione i beni immobili essenziali all'esercizio dei servizi di TPL oggetto del bacino/lotto 2, elencati nell'allegato 2 del Capitolato di gara, alle condizioni ivi indicate.
3. Sono a carico dell'Impresa affidataria gli interventi comunque necessari a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni propri e di quelli acquistati dai corrispondenti Gestori uscenti ovvero dagli Enti affidanti o dalle società pubbliche titolari di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, essenziali all'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente contratto.
4. L'Impresa affidataria può acquisire la disponibilità degli ulteriori beni mobili e immobili, delle tecnologie, delle apparecchiature e delle attrezzature di bordo e di terra, resi disponibili dai Gestori uscenti e non essenziali all'esercizio dei servizi di TPL oggetto del bacino/lotto 2, elencati nell'allegato 2 al Capitolato di gara, alle condizioni ivi indicate. A tal fine, ad essa è riconosciuto il diritto di prelazione sui suddetti beni.
5. L'Impresa affidataria deve subentrare in tutti i rapporti contrattuali, in essere e in fieri, facenti capo ai corrispondenti Gestori uscenti, elencati nell'allegato 3 del Capitolato di gara.

#### **Articolo 14 – Parco mezzi destinato all'esercizio dei servizi**

1. L'Impresa affidataria, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, comma 1, lett. a) deve svolgere i servizi con mezzi autorizzati, in numero e caratteristiche adeguate all'esercizio dei medesimi, nonché a soddisfare le esigenze dell'utenza, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità di cui all'allegato 1 al Capitolato di gara, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Contratto.
2. L'Impresa affidataria deve documentare l'impegno a utilizzare, per tutta la durata del rispettivo affidamento, un parco mezzi che presenti i seguenti requisiti minimi:
  - a) un'anzianità media di immatricolazione non superiore a 15 (quindici) anni;
  - b) l'utilizzazione di gasolio emulsionato e/o biodiesel nella misura non inferiore al 5% (cinque per cento), riferito almeno al 90% (novanta per cento) del gasolio utilizzato;
  - c) limite minimo del 25% (venticinque per cento) dei veicoli con motorizzazioni rispondenti ai limiti di emissione EURO 2 e successivi sul totale del parco mezzi;
  - d) limite minimo del 5% (cinque per cento) dei veicoli elettrici e/o dei veicoli alimentati con carburanti alternativi al gasolio;
  - e) limite minimo del 25% (venticinque per cento) dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi urbani dotati di sistemi per l'accessibilità per i portatori di handicap;

- f) limite minimo del 50% (cinquanta per cento) dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi urbani dotati di pianale ribassato.
3. La Regione dell'Umbria assegna all'Impresa affidataria, nel periodo di vigenza del relativo Contratto di servizio, gli eventuali contributi pubblici finalizzati al rinnovo del parco mezzi (autobus), fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 25 della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii..
4. L'Impresa affidataria si impegna, nel periodo di vigenza contrattuale, a migliorare l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati, nel rispetto degli impegni previsti dai relativi progetti presentati in sede di gara.
5. L'Impresa affidataria deve procedere alla sostituzione dei mezzi avariati con altri autorizzati, aventi caratteristiche analoghe o superiori, senza che questo comporti ulteriori oneri per gli Enti affidanti competenti.
6. La colorazione esterna dei mezzi adibiti ai servizi di TPL automobilistico, urbani, extraurbani e interregionali, deve essere conforme alle indicazioni degli Enti pubblici competenti in materia.
7. L'Impresa affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi propri e quelli rilevati dai corrispondenti Gestori uscenti, oltre a quelli acquistati con contributi pubblici (ivi compresi i diversi sistemi installati a bordo: oblitterazione, prenotazione fermate, informazione all'utenza, etc.), nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi.

8. L'Impresa affidataria deve trasmettere agli Enti affidanti competenti, prima dell'inizio del servizio e successivamente con cadenza semestrale, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell'esercizio dei servizi di TPL rispettivamente affidatigli, nonché i rapporti sugli incidenti e/o danni eventualmente intervenuti.
9. Gli Enti affidanti competenti possono verificare, in ogni modo e in qualsiasi momento, la composizione del parco mezzi ed il suo stato di efficienza, anche mediante controlli a campione.
10. Alla scadenza del presente contratto, ovvero in caso di recesso o risoluzione, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dall'Impresa affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura. In caso di contestazioni si procederà convocando la Commissione Tecnica di cui all'art. 9, comma 6.

#### **Articolo 15 – Personale**

1. L'Impresa affidataria deve assicurare, in termini quantitativi e qualitativi, la presenza del personale atto a garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto e, in particolare, l'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nei relativi programmi di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti.

2. Alla conduzione dei mezzi adibiti all'esercizio dei servizi di TPL automobilistico devono essere adibiti esclusivamente conducenti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23 febbraio 1999, n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia. Alla conduzione degli impianti fissi meccanizzati dovrà essere adibito il personale in possesso dell'abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D.M. Trasporti 5 giugno 1985.
3. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportano contatti con gli utenti devono indossare, mantenendola in perfetto stato, la divisa sociale e/o l'apposito cartellino di riconoscimento.
4. Per tutta la durata del contratto, l'Impresa affidataria ha l'obbligo di mantenere in servizio un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.M. n. 448/1991, nonché, a decorrere dall'entrata in esercizio del terzo stralcio del percorso di mobilità alternativa nel Comune di Spoleto, un Responsabile di esercizio degli impianti fissi meccanizzati, in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.M. Trasporti 5 giugno 1985.
5. I Gestori uscenti e l'Impresa affidataria devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 della Legge n. 428/1990 e ss.mm.ii., ove applicabili.

6. Ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 422/97 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 25, comma 1, lett. b), della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii., l'Impresa affidataria deve farsi carico di tutto il personale, non dirigente, dipendente dal Gestore uscente, compresi i soci prestatori d'opera di Società Cooperative, così come elencato nell'allegato 4 al Capitolato di gara, suddiviso per qualifica e costo complessivo.
7. In particolare, l'Impresa affidataria deve assicurare al suddetto personale il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e del CCNL degli autoferrotranvieri, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in vigore che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche.
8. All'Impresa affidataria spettano tutti le eventuali risorse statali finalizzate alla copertura parziale o totale degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di categoria stipulati nel periodo di vigenza del contratto.
9. L'elenco nominativo del personale oggetto di trasferimento sarà comunicato dagli Enti affidanti competenti alla Impresa affidataria in tempo utile all'avvio dell'esercizio dei servizi di TPL .
10. In qualunque caso di modifica dell'organico, l'Impresa affidataria deve immediatamente trasmettere all'Ente aggiudicatore (Provincia di Perugia) i dati aggiornati riguardanti il personale impiegato, con evidenziazione delle variazioni intervenute.

L'Impresa affidataria è comunque obbligata a consentire il controllo del Libro Matricola da parte dell'Ente aggiudicatore.

11. Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti impiegati è a carico del Prestatore, il quale deve rendere disponibile, a richiesta dell'Ente aggiudicatore, la documentazione attestante le ore di lavoro effettuate dal personale impiegato, l'esistenza delle relative polizze assicurative, nonché l'effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

12. Il fondo di quiescenza relativo alle unità di personale oggetto di trasferimento è garantito dai Gestori uscenti mediante la costituzione di una polizza fidejussoria o di una fidejussione bancaria o in altra forma consentita dalla legge o concordata con l'impresa affidataria. In tal caso, la suddetta garanzia deve riguardare esclusivamente i diritti maturati dal personale oggetto di trasferimento sino alla data di presa in carico da parte della corrispondente Impresa affidataria ed è efficace con decorrenza da tale data. In caso contrario, il suddetto fondo deve essere trasferito dai Gestori uscenti all'Impresa affidataria.

#### **Articolo 16 – Qualità dei servizi e Carta della Mobilità**

1. L'Impresa affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e dei comfort, nonché ad

intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.

2. L'Impresa affidataria è tenuta ad istituire i Comitati di cui all'articolo 24 della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii. e a rispettare gli standard minimi di qualità stabiliti nell'allegato 1 al Capitolato di gara.
3. In caso di accertato mancato rispetto degli standard di qualità, gli Enti affidanti competenti applicano le penali di cui all'allegato 8 del Capitolato di gara, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 22.
4. L'Impresa affidataria deve rispettare gli impegni previsti nella propria Carta della Mobilità, redatta nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994, impegnandosi ad aggiornarla con cadenza annuale. Gli impegni previsti nella Carta della Mobilità e nei relativi aggiornamenti devono essere coerenti con gli obblighi e gli impegni assunti in sede contrattuale.
5. Gli oneri relativi alla diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella rispettiva Carta della Mobilità sono a carico del Prestatore, che vi provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito Internet aziendale, nonché attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno.
6. Gli Enti affidanti, direttamente e/o tramite società terze, possono ~~effettuare, in ogni momento, verifiche e controlli volti ad~~ accertare l'effettivo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti

con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili in materia. L'Impresa affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per agevolare lo svolgimento delle suddette verifiche, l'Impresa affidataria si impegna a consentire la libera circolazione, su tutti i mezzi di trasporto pubblico, del personale indicato dagli Enti affidanti competenti, munito di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente comunicati.

#### **Articolo 17 – Informazioni all'utenza**

1. L'Impresa affidataria è tenuta a:
  - a) partecipare a qualsiasi iniziativa regionale finalizzata al miglioramento dell'informazione all'utenza, con particolare riferimento al servizio di call center ed al sito internet regionale
  - b) individuare, all'interno della rispettiva struttura organizzativa (o tramite intese con altre aziende specializzate), un ufficio per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e facilitare, ove possibile, l'accesso al servizio ai soggetti disabili. L'Impresa affidataria, inoltre, deve realizzare un sito internet aziendale, in grado di interagire con gli utenti e gestire i flussi informativi.
  - c) trasmettere agli Enti affidanti competenti ogni dato richiesto relativo alla qualità dell'informazione fornita all'utenza, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio.
2. Al verificarsi di variazioni riguardanti l'esercizio dei servizi affidati (interruzioni e/o riduzioni e/o incrementi pianificati

ovvero modifiche degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi) l'Impresa affidataria si impegna a garantire una completa e tempestiva informazione all'utenza, entro 10 (dieci) giorni antecedenti l'entrata in vigore dei nuovi orari e/o dei nuovi servizi ovvero entro i diversi termini temporali eventualmente concordati con gli Enti affidanti competenti.

3. Restano fermi gli ulteriori oneri informativi previsti nel presente Contratto, con specifico riferimento a quelli indicati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 16, fatto salvo quanto previsto in materia di penali e di decadenza e risoluzione.

#### **Articolo 18 – Ulteriori obblighi e responsabilità**

1. L'Impresa affidataria, già costituita in Società di capitali al momento della presentazione dell'offerta, deve mantenere tale natura per tutta la durata dell'affidamento, pena la decadenza e la risoluzione del contratto.
2. Le certificazioni di qualità aziendale (serie UNI EN ISO 9001), di qualità ambientale (serie UNI EN ISO 14001) e di responsabilità sociale (serie SA 8000), possedute, al momento della presentazione dell'offerta, dal socio consorziato che svolge la maggiore quota del servizio appaltato in termini di percorrenze annue, devono essere mantenute in capo al socio stesso per tutta la durata dell'affidamento, pena l'applicazione delle penali di cui

all'allegato 8 del Capitolato di Gara, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 22.

3. L'Impresa affidataria deve erogare i servizi di TPL alla stessa affidati sulla base di percorsi e di impianti di cui è garantita la sicurezza e l'idoneità. In caso di modifiche dei programmi di esercizio, deve ottenere il riconoscimento dell'idoneità dell'impianto, del percorso, delle linee e dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità dei servizi.
4. L'Impresa affidataria è altresì tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 24 della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii..
5. L'Impresa affidataria assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto del contratto.
6. Sono posti a carico dell'Impresa affidataria, inoltre, gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
7. L'Impresa affidataria si impegna a presentare all'Ente affidante, almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza del relativo Contratto di servizio ovvero entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla dichiarazione di recesso o decadenza e risoluzione:
  - a) l'elenco dei beni, immobili e mobili, essenziali all'esercizio dei servizi di TPL svolti, da trasferire al corrispondente nuovo

- aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;
- b) l'elenco dei beni, immobili e mobili, non essenziali all'esercizio dei servizi di TPL svolti, da mettere a disposizione del corrispondente nuovo aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;
  - c) l'elenco del personale dipendente, non dirigente, impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL svolti, da trasferire al corrispondente nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo;
  - d) tutti gli altri dati che ciascun Ente affidante riterrà utili ai fini dell'espletamento delle successive gare per l'affidamento dei servizi di TPL di propria competenza.

#### **Articolo 19 – Assicurazioni**

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza del contratto, l'Impresa affidataria deve dimostrare con idonea documentazione, l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi assicurativi di cui all'art. 17 del Capitolato.

#### **Articolo 20 – Reporting e monitoraggio**

1. L'Impresa affidataria si impegna a predisporre i rapporti informativi previsti dal sistema di monitoraggio descritto all'allegato 7 del Capitolato di gara, secondo le modalità previste nell'articolo 18 del citato Capitolato e nell'allegato suddetto, che costituiscono strumento di base per la valutazione da parte degli

Enti affidanti competenti, del rispetto degli impegni complessivamente assunti dal Prestatore, nonché per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento degli standard minimi di qualità dei servizi oggetto del presente Contratto.

2. I suddetti rapporti sono redatti dai Responsabili di esercizio dell'Impresa affidataria in regime di autocertificazione, in conformità alle modalità di rilevazione, al formato ed agli standard di calcolo indicati nel suddetto allegato. Tali rapporti devono contenere anche le informazioni certificate (non modificabili *ex post*) raccolte e trasmesse mediante strumenti automatici di rilevamento dei dati di esercizio, secondo quanto offerto in sede di gara.
3. L'Impresa affidataria si impegna a redigere i suddetti rapporti periodici e a presentarli a ciascun Ente affidante, per quanto di rispettiva competenza, entro le scadenze indicate nel citato allegato 7 al Capitolato di gara. Gli Enti affidanti competenti, sulla base dei risultati conseguiti, si riservano di individuare, d'intesa con la corrispondente Impresa affidataria, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.
4. Al fine di accertare il rispetto degli standard di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi finanziati con contributi pubblici, ciascun Ente affidante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di

partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale dell'Impresa affidataria.

5. Ciascun Ente affidante può effettuare periodicamente le rilevazioni sulla rete di propria competenza, per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'allegato 1 al Capitolato di gara, i parametri di monitoraggio di cui all'allegato 7 al Capitolato di gara, nonché di quanto previsto dalla Carta della Mobilità adottata dal Prestatore, ai sensi del precedente articolo 16.
6. Ciascun Ente affidante comunica all'Impresa affidataria le modalità di effettuazione delle attività di monitoraggio ed i criteri di applicazione di quanto previsto, in relazione alle penali, al successivo articolo 22, nonché all'art. 20 del Capitolato di gara e relativo allegato 8.

**Articolo 21 – Cessione del contratto e sub-appalto (o sub-affidamento)**

1. E' vietata la cessione - a qualunque titolo o ragione, diretta o indiretta, totale o parziale - del presente Contratto di servizio. L'eventuale cessione in violazione del predetto divieto è nulla e non è opponibile agli Enti affidanti competenti. Resta fermo quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione ed il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.
2. L'Impresa affidataria può sub-appaltare, o sub-affidare, in ciascun anno di durata dell'affidamento, i servizi di TPL automobilistico di propria competenza in misura non superiore al 10% (dieci per

- cento) delle percorrenze annue iniziali affidatele. Il sub-appalto, o sub-affidamento, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa affidataria, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dei corrispondenti Enti affidanti.
3. Il sub-appalto delle attività è sottoposto, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 55/1990 e ss.mm.ii., alle seguenti condizioni:
- a) che l'Impresa affidataria abbia indicato nella propria offerta la volontà di avvalersi del sub-appalto;
  - b) l'Impresa affidataria deve trasmettere copia autentica del contratto di sub-appalto a ciascun Ente affidante competente direttamente interessato ai servizi da sub-appaltare, almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio delle attività affidate;
  - c) unitamente alla copia del contratto di sub-appalto, l'Impresa affidataria deve trasmettere anche la documentazione attestante il possesso da parte dell'impresa sub-affidataria, o sub-appaltatrice, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia per lo svolgimento delle attività sub-appaltate;
  - d) che non sussista, nei confronti dell'impresa sub-appaltatrice, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575/1965 e ss.mm.ii.;
  - e) l'esecuzione delle attività sub-appaltate non può formare oggetto di ulteriore sub-appalto.
4. E' fatto obbligo all'Impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, Legge n. 55/1990 e ss.mm.ii., di trasmettere, entro

20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

5. Resta inteso che quanto previsto dal presente Contratto per l'Impresa affidataria, in materia di verifiche e controlli, nonché di obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale sub-appaltatore.
6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6, della L.R. dell'Umbria n. 37/1998 e ss.mm.ii. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 18 della Legge n. 55/1990 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 22 – Penali**

7. Ciascun Ente affidante, qualora abbia accertato inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria, provvederà a contestarli per scritto all'Impresa stessa, assegnando un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione.
8. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, gli Enti affidanti competenti applicano le penali indicate nell'allegato 8 al Capitolato di gara.

9. Le penali applicate ai sensi del comma precedente, qualora non pagate dalla Impresa affidataria, sono prelevate avvalendosi della cauzione definitiva dalla stessa prestata ai sensi dell'articolo 16 del Capitolato di gara, fermo restando quanto previsto nel comma 6 di tale articolo. Qualora l'importo della penale ecceda l'importo della cauzione definitiva prestata, la differenza è detratta direttamente dal corrispettivo spettante all'Impresa affidataria inadempiente.

10. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative penali non esonera il Prestatore, per quanto di rispettiva competenza, dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

11. L'applicazione delle penali previste nell'allegato 8 al Capitolato non preclude il diritto di ciascun Ente affidante di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Articolo 23 – Cause di decadenza e di risoluzione del Contratto di servizio**

1. Il Prestatore decade dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:

a) accertata non veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, successivamente alla stipula del Contratto di servizio;

- b) ingiustificata mancata costituzione in società di capitali, entro 12 (dodici) mesi dall'aggiudicazione;
- c) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari;
- d) deposito di un ricorso o di una domanda ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa affidataria;
- e) condanna con sentenza passata in giudicato ovvero assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico delle Imprese affidatarie;
- f) perdita dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- g) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto di servizio in violazione di quanto previsto nell'articolo 19 del Capitolato;
- h) sub-appalto dei servizi in violazione di quanto previsto nel precedente articolo 21;

- i) mancata copertura assicurativa dei rischi connessi all'esecuzione delle attività affidate;
  - j) ingiustificato mancato avvio dei servizi appaltati nel termine contrattualmente stabilito;
  - k) ingiustificata e unilaterale interruzione e/o riduzione dei servizi appaltati, anche se motivata dall'eventuale esistenza di controversie con gli Enti affidanti;
  - l) ingiustificate e gravi irregolarità nell'esercizio dei servizi appaltati ovvero ingiustificate e reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
  - m) ingiustificate e gravi e/o reiterate inadempienze riguardanti gli oneri informativi assunti nei confronti degli Enti affidanti e/o degli utenti;
  - n) mancata reintegrazione della cauzione definitiva prestata a favore di ciascun Ente affidante, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'apposita richiesta.
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto di servizio, ciascun Ente affidante ha il diritto di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto di servizio è inoltre escluso qualsiasi compenso e/o

indennizzo e/o rimborso delle spese a favore dell'Impresa affidataria inadempiente.

#### **Articolo 24 – Recesso**

1. In qualsiasi momento gli Enti affidanti hanno il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di servizio, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da inviare alla corrispondente Impresa affidataria con raccomandata a/r, nei casi di:
  - a) condanna anche non definitiva di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa affidataria, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
  - b) mancato accordo in sede di rinegoziazione del corrispettivo posto a carico dell'Ente affidante, dipendente dalle modifiche da apportare al relativo programma di esercizio;
  - c) mancata copertura, da parte della Regione dell'Umbria, degli oneri contrattuali relativi ai servizi minimi posti a gara con oneri a carico del bilancio regionale.
2. In caso di recesso, l'Impresa affidataria ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di pagamento previsti nel precedente articolo 8, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

#### **Articolo 25 - Pretese di Terzi**

L'Impresa affidataria garantisce e manleva, in ogni tempo, l'Ente affidante da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente Contratto.

#### **Parte quarta: Disposizioni varie**

#### **Articolo 26 – Comunicazioni**

1. Qualunque comunicazione scritta riguardante l'espletamento delle attività appaltate deve essere indirizzata ai recapiti degli Enti affidanti e dell'Impresa affidataria di cui all'art. 16 del Disciplinare di Gara al quale espressamente si rinvia, e può essere effettuata, salvo quanto disposto in altre parti del presente Contratto, del Capitolato e del Disciplinare di gara, mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, fax o e-mail) da cui risulti, con certezza, il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.
2. E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente qualunque variazione degli indirizzi precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito.

3. Tutti i rapporti scritti e verbali tra il Prestatore e gli enti affidanti competenti, comunque inerenti l'esecuzione del Contratto, dovranno avvenire in lingua italiana.

#### **Articolo 27 – Foro competente**

1. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 6, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Impresa affidataria e gli Enti affidanti competenti, relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione delle disposizioni degli Atti di gara e/o delle clausole del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia.

#### **Articolo 28 – Protezione dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal suddetto decreto, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'articolo 7 del decreto stesso.

#### **Articolo 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n.472, il presente contratto di servizio, stipulato ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ed è esente dal pagamento dei diritti di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'art.40 della stessa legge n.604 del 1962, e successive modificazioni.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni in oggetto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
3. Conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Prestatore. Ai soli fini della registrazione si omettono gli atti e i documenti allegati al presente Contratto.

### Articolo 30 – Clausole finali

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto
3. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo da parte degli Enti affidanti nella richiesta al Prestatore di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso), non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti agli Enti affidanti stessi, i quali si riservano di farli comunque valere nei limiti della prescrizione.

Il sottoscritto **GIANCARLO TULIPANI**, in qualità di Amministratore Unico della T.P.L. Mobilità, Società Consortile a Responsabilità Limitata, di Spoleto, S.S.Flaminia Km.127,700, codice partita IVA n. 02688829543, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere pienamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., pertanto, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- art. 6, comma 2 – esclusione di indennizzo/risarcimento/rimborso a favore del prestatore per recesso degli Enti Locali affidanti;
- . art. 6, comma 3 – prosecuzione dei servizi per 12 mesi oltre la scadenza del contratto (tacita proroga temporanea)
- . art. 8, comma 7 - limitazione della responsabilità degli Enti Locali affidanti in caso di mancato o ritardato trasferimento dei finanziamenti regionali
- . art. 9, comma 6 e art. 14, comma 10 – casi di ricorso all'arbitrato (clausole compromissorie)
- . art. 21, comma 2 – limitazioni al sub-appalto dei servizi
- . art. 23 – cause di decadenza e risoluzione del contratto
- . art. 24 – cause di recesso dal contratto.

-----

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto dattiloscritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che viene da me letto ad alta ed intelleggibile voce alle parti le quali, all'uopo interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno rinunciato alla lettura degli allegati per averne già presa piena conoscenza.

-----

Questo atto consta di quattordici fogli ed occupa cinquantadue pagine  
intere, oltre la presente, e viene come appresso sottoscritto dalle parti  
e da me Ufficiale Rogante.

*Ricardo de Rego*

*comunemente*

*Alfonso*

*Feliciano Balici*



*Luigi Manti*

*Luigi*

*Castello*

*Castello*

*Severino Delella*

*Luigi*

*Giulio*

*Alfonso*



ESATTI € 168,00	REGISTRATO A PERUGIA
Euro. <i>Cantozza</i>	il 2-1-2007
<i>Ades 100</i>	di il <i>62</i> Mod. <i>1</i>
di cui €	Vol.
IL PUBBLICO UFFICIALE DEPOSITARIO	
<i>F.to A. Gentili</i>	

**T.P.L. MOBILITÀ**  
Società Consortile a.s.l.  
SS. Flaminia km. 127,700  
06049 SPOLETO (PG)  
P. IVA: 02608820546



PROVINCIA DI PERUGIA



P. n. 15 del 20.02.07

Prot. n. 1/062808

Perugia, li 14.2.2007

OGGETTO: Contratto di appalto dei servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Perugia - Bacino / lotto n. 2.

e, p.c.  
- Al Dirigente del Servizio  
Mobilità e Trasporti

REGIONE DELL'UMBRIA  
COMUNE DI CAMPELLO  
COMUNE DI FOLIGNO  
COMUNE DI MONTEFALCO  
COMUNE DI NOCERA UMBRA  
COMUNE DI NORCIA  
COMUNE DI SPELLO  
COMUNE DI SPOLETO  
COMUNE DI TREVI  
T.P.L. MOBILITÀ S.C. a.s.l.

Allegata alla presente, si trasmette alla parte ed agli uffici dipendenti copia in carta semplice del contratto di appalto Rep. n. 15.599 stipulato in data 19.12.2006 registrato a Perugia il 2.1.2007 al n. 42 Mod. 1.

Alla Società T.P.L. si trasmette inoltre la distinta delle spese contrattuali ammontanti a Euro 1.370,46=(compreso il costo delle marche consegnate dalla Società).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
CONTRATTI

Dott. Mario Tanoni

8 Ufficio regionale

Perugia

Comune

RAI

Comune

SS10 (4°) copia per verbale di mobilità, 14/2/07 (per verbale di mobilità)



PROVINCIA DI PERUGIA

## CONTO SPESE

**OGGETTO:** Contratto di appalto dei servizi di trasporto pubblico locale della Provincia di Perugia – Lotto unico Bacino di traffico n. 2.

SOCIETA' T.P.L. S.C.A R.L.

Rep. n. 15.599 del 19.12.2006

Importo del versamento .....	Euro	168,00=
Importo marche consegnate dalla Ditta. .... (marche 24 x 14,62 e marche 2 x 1,81)	Euro	1.202,46=
Totale .....	Euro	1.370,46=
1)-a) Diritti di segreteria, di scritturazione, carta bollata, bollo quietanza sul contratto originale come da distinta apposta sugli atti stessi .....		
	Euro	614,04
b) Imposta di Registro. ....	Euro	168,00
2)-Diritti di scritturazione, carta bollata e bollo quietanza.		
a) Copia contratto per il Registro, marche 42 a € 14,62, m.1 x € 1,81, pag. n. a € 0,26, pag. n. a € 0,13 .....	Euro	614,04
<hr/>		
<b>TOTALE</b> .....	<b>Euro</b>	<b>1.370,46</b>

## RIEPILOGO PRELEVAMENTI

Diritti di segreteria: .....	Euro	
Imposta di registro:           Prelevati con mandato .....	Euro	168,00
Marche da bollo consegnate dalla Ditta .....	Euro	1.202,46
(marche 42 x Euro 14,62, marche 2 x Euro 1,81)		
<hr/>		
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.370,46</b>

Perugia, li 14.2.2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
CONTRATTI  
Dott. Mario Tanoni

